



Comune di Aglientu

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285



**Sommario**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento .....	2
Articolo 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio.....	2
Articolo 3 – Determinazione del canone .....	2
Articolo 4 – Soggetto passivo del canone di concessione non ricognitorio .....	3
Articolo 5 – Pagamento del canone di concessione non ricognitorio .....	3
Articolo 6 – Occupazioni abusive.....	4
Articolo 7 – Deposito cauzionale .....	4
Articolo 8 – Esclusione dal pagamento del canone non ricognitorio .....	4
Articolo 9 – Attività di verifica.....	4
Articolo 10 – Sanzioni e interessi.....	5
Articolo 11 – Riscossione coattiva .....	5
Articolo 12 – Entrata in vigore .....	5



### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori previsti dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. Il canone ha natura patrimoniale e rappresenta la quantificazione monetaria dell'utilità economica per il godimento del bene da parte del concessionario.

### **Articolo 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio**

1. Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Aglientu elencate nel comma 2 di questo articolo sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti della fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate a pagamento del canone non ricognitorio.
2. Le occupazioni soggette a canone non ricognitorio sono relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione:
  - a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
  - b) linee telefoniche sotterranee;
  - c) condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;
  - d) linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;
  - e) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
  - f) tralicci di elettrodotto;
  - g) occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili.
3. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
4. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 3 – Determinazione del canone**

1. Il canone di concessione non ricognitorio, dovuto al Comune di Aglientu per ciascun anno solare di durata dell'occupazione, è determinato secondo i seguenti criteri:
  - a) entità dell'occupazione;
  - b) valore economico risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione;



- c) importanza dello spazio pubblico richiesto;
  - d) vantaggio economico che ne ricava il concessionario.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
  3. La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione.
  4. In assenza della deliberazione della Giunta Comunale si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente, aggiornate in misura pari al 75% della variazione ISTAT dell'ammontare dei prezzi di consumo FOA dell'anno precedente.
  5. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

#### **Articolo 4 – Soggetto passivo del canone di concessione non ricognitorio**

1. Il canone di cui all'articolo 3 del presente regolamento è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 5 – Pagamento del canone di concessione non ricognitorio**

1. Il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte della competente Area, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. L'Area competente al rilascio dell'atto di concessione comunica mensilmente all'ufficio tributi i dati attinenti alle concessioni rilasciate, anche mediante collegamenti telematici.
3. L'ufficio tributi provvede, entro il tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1, a inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento.
4. Per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o del contratto o dalla data di effettiva occupazione, se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno di inizio dell'occupazione, come accertato nell'atto di sanatoria.
7. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, l'ufficio tributi invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è



effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata.

8. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

9. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, nel accertato dal giudice ordinario il diritto alla restituzione.

### **Articolo 6 – Occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 10.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

### **Articolo 7 – Deposito cauzionale**

1. Il responsabile dell'Area competente al rilascio della concessione può chiedere, dandone adeguata motivazione, un deposito cauzionale, che dovrà essere indicato nell'atto di concessione.

2. Se richiesto, il deposito deve essere effettuato tramite versamento presso la tesoreria comunale, ovvero con polizza fidejussoria.

3. L'eventuale deposito cauzionale è a titolo infruttifero.

### **Articolo 8 – Esclusione dal pagamento del canone non ricognitorio**

1. Sono esclusi dal pagamento del canone non ricognitorio le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni.

### **Articolo 9 – Attività di verifica**

1. L'Area competente al rilascio della concessione verifica periodicamente la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto e alla concessione rilasciata. Eventuali occupazioni difformi o abusive vanno segnalate anche all'ufficio tributi, per l'adozione dei consequenziali provvedimenti.



2. L'ufficio tributi verifica i versamenti effettuati e provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei tre mesi successivi. L'eventuale integrazione della somma accertata deve essere versata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **Articolo 10 – Sanzioni e interessi**

1. Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del canone non ricognitorio dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per l'omesso o parziale pagamento del canone di concessione non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio tributi.
5. Sulle somme di canone di concessione non ricognitorio dovute e non versate si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice), calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

### **Articolo 11 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate viene effettuata:
  - a) mediante la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero
  - b) mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.